

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016

Tardività delle allegazioni e produzioni documentali in primo grado - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016